

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 3

N. 1423 DEL 02 DIC 2014

Oggetto: Tutela Legale Dr. Angelo Carfagna. Provvedimenti.

IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 3

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. Liquidare al Dr. Angelo Carfagna, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale a suo carico conclusosi con la Sentenza del Tribunale di Camerino n°82/2013 la somma complessiva di € 2.261,00.
2. Dare atto che la spesa di € 2.261,00 prevista nel presente atto trova copertura nel Conto 0521030301 "spese legali" all'interno del budget 2014 assegnato con determina ASUR/DG n.766 del 14/11/2014 in esecuzione della DGR n. 986 del 07/08/2014 e della DGR n. 1013 del 08/09/2014.
3. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art.28 della L.R.n.26/96 e s.m.i.
4. Trasmettere la presente determina Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Direttore  
Dott. Pierluigi Gigliucci



Per il parere infrascritto:

**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:**

Si attesta la copertura economica della spesa di € 2.261,00 prevista nel presente atto nel Conto 0521030301 "spese legali" all'interno del budget 2014 assegnato con determina ASUR/DG n.766 del 14/11/2014 in esecuzione della DGR n. 986 del 07/08/2014 e della DGR n. 1013 del 08/09/2014.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di gestione  
(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio  
(Sig. Paolo Gubbinelli)

La presente determina consta di n. 05 pagine di cui n. 00 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -  
U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo

□ **Normativa di riferimento**

- Art. 25 CCNL 1998 – 2001 area dirigenza medica e veterinaria
- Polizza Tutela Legale UNIPOL 48975747
- Nota ASUR Marche n°12637 del 09/09/2008

□ **Motivazione**

Con nota del 30/10/2007, in atti al n°42353 del 05/11/2007, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Camerino, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. n°271/1989, comunicava l'esercizio dell'azione penale nei confronti del Dr. Angelo Carfagna, allora dipendente dell'ASUR Marche Zona Territoriale 10 Camerino in qualità di Direttore del Servizio Veterinario ed oggi in posizione di quiescenza, (MISSIS ex D.LGS. 196/03)

Con nota del 16/11/2007 in atti al n°44301 il Dr. Carfagna chiedeva, ai sensi dell'art. 25 CCNL 1998 – 2001 area dirigenza medica e veterinaria, il patrocinio legale dell'Azienda concordando con la stessa di farsi assistere dall'Avv. Giuseppe Galli.

Secondo le previsioni della Polizza Tutela Legale UNIPOL 48975747 avente effetto dal 31/12/2006 al 31/12/2007, con nota raccomandata n°45319 del 24/11/2007, si provvedeva alla denuncia di sinistro nei confronti della Compagnia, con conseguente apertura di corrispondente posizione assicurativa di cui alla nota UNIPOL in atti al n°599 del 07/01/2008.

Il Giudice di Pace di Camerino, con Sentenza n°25/2012, condannava il Dr. Carfagna.

L'imputato interponeva appello avverso detta Sentenza ed il Tribunale di Camerino, con Sentenza n°82/2013, visto l'art. 605 cpp, assolveva il Dr. Carfagna dall'imputazione a lui ascritta perché il fatto non sussiste.

Al termine dell'iter processuale, con nota in atti al n°30918 del 19/04/2013, il Dr. Carfagna ha trasmesso all'Azienda copia delle pronunce sopra riportate unitamente a copia delle fatture di pagamento dei compensi versati al proprio difensore Avv. Galli per complessivi € 3.292,62, chiedendone il rimborso.

La scrivente U.O. con nota n°31967 del 23/04/2013 ha trasmesso tale richiesta alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL affinché si facesse carico dei costi sostenuti e documentati dal dipendente.

Con proprie note in atti al n°80027 del 18/10/2013 ed al n°6624 del 22/01/2014 la Compagnia Assicuratrice UNIPOL ha comunicato di non poter assumere la gestione della richiesta in quanto il fatto posto alla base dell'azione penale risale al 25/11/2006, mentre la copertura assicurativa della polizza 48975747 ha avuto effetto dal 31/12/2006.

La Compagnia ha precisato altresì che neppure l'art. 8 della richiamata polizza "Retroattività delle garanzie" poteva ritenersi operativo in quanto limitato alle imputazioni relative a fatti avvenuti nei due anni anteriori alla stipula del contratto, se sconosciuti all'Assicurato.

Preso atto della risposta della Compagnia Assicuratrice circa la non operatività della polizza assicurativa stipulata dall'Azienda, occorre tuttavia accertare se, in ordine alla fattispecie in esame, espliciti la sua efficacia la previsione contrattuale di cui al citato art. 25 CCNL 1998 – 2001 area dirigenza medica e veterinaria circa la possibilità di rimborsare le spese legali sostenute dal dipendente Dr. Angelo Carfagna.

In materia di patrocinio legale per il personale dipendente sia della Dirigenza che del Comparto, la Direzione Amministrativa Aziendale, con nota n°12637 del 09/09/2008, ha emanato una specifica direttiva nella quale le fattispecie potenzialmente ricorrenti vengono suddivise in due principali categorie a seconda che l'Azienda assuma in maniera preventiva o posticipata gli oneri di difesa.

Tuttavia in entrambe le circostanze, laddove risulti non operante la copertura della polizza assicurativa, il responsabile del procedimento è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti per la concessione del patrocinio e cioè:

- a) che vi sia un procedimento giudiziale di responsabilità promosso contro il dipendente
- b) che la fattispecie esuli da azioni promosse o promuovende dal dipendente, dovendosi trattare unicamente di azioni passive
- c) che vi sia diretta connessione del procedimento contenzioso ad atti e fatti posti in essere in occasione dell'espletamento dei doveri d'ufficio od obblighi istituzionali
- d) che sussista l'interesse aziendale alla tutela dei propri diritti ed interessi, alla stregua del quale concedendo assistenza legale al dipendente vengano salvaguardati e protetti anche gli interessi aziendali
- e) che non sussista un "conflitto di interessi" il quale si ritiene ravvisabile nei casi in cui il funzionario abbia compiuto atti o posto in essere comportamenti al di fuori dell'esclusivo interesse dell'Azienda come avviene nei casi in cui sia stato promosso procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione e/o quando la condotta del dipendente possa essere censurabile sotto l'aspetto disciplinare e/o contabile.

Nella vicenda che ci occupa tutti i presupposti sopra elencati risultano positivamente soddisfatti.

Restano quindi da esaminare gli ultimi due aspetti:

- conclusione favorevole del procedimento con provvedimento di proscioglimento nel merito
- spese rimborsabili ed entità del rimborso.

In ordine al primo elemento, la giurisprudenza prevalente ritiene che il rimborso delle spese trova accoglimento nelle ipotesi di:

- decreti di archiviazione per infondatezza della notizia di reato
- sentenze ampiamente assolutorie con le formule perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non ha commesso il fatto.

La Sentenza del Tribunale di Camerino n°82/2013 contiene la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" quindi consente di accogliere la richiesta di rimborso del dipendente.

In ordine al secondo elemento, la citata direttiva aziendale del 2008 richiede rigorosamente che l'entità del rimborso sia commisurabile non oltre i minimi tariffari.

Le fatture per le quali il dipendente Dr. Angelo Carfagna chiede oggi il rimborso prevedono un totale complessivo di € 3.292,62 così composto:

- fattura n°55 del 25/02/2008 un imponibile di € 816,99 per competenze legali quindi un totale al lordo di IVA e Cap pari a € 1.000,00

- fattura n°56 del 25/02/2008 un imponibile di € 816,99 per competenze legali quindi un totale al lordo di IVA e Cap pari a € 1.000,00
- fattura n°165 del 27/09/2012 un imponibile di € 1.000,00 per competenze legali quindi un totale al lordo di IVA e Cap pari a € 1.292,62

Secondo le tariffe del DM 20/07/2012 n°140 per determinare il compenso per l'attività giudiziale penale sono previsti i seguenti importi minimi:

- Tribunale monocratico
  - fase di studio € 150,00
  - fase introduttiva € 300,00
  - fase istruttoria € 270,00
  - fase decisoria € 270,00
  - TOTALE € 990,00
- Giudice di pace valore corrispondente a quello previsto per il Tribunale monocratico diminuito del 20%, quindi € 792,00.

Si determina quindi di liquidare al Dr. Angelo Carfagna il rimborso richiesto nei limiti dei seguenti importi:

- imponibile complessivo (990,00+792,00) € 1.782,00
- importo per il Cap 4% € 71,28
- importo per IVA 22% (su € 1.853,28) € 407,72
- totale complessivo rimborsabile al dipendente € 2.261,00

□ **Esito dell'istruttoria**

Per le motivazioni sopra esposte occorre quindi tecnicamente:

- ✓ Liquidare al Dr. Angelo Carfagna, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale a suo carico conclusosi con la Sentenza del Tribunale di Camerino n°82/2013 la somma complessiva di € 2.261,00.


Il Responsabile della fase istruttoria

Dott. Fabrizio Barboni



Il Responsabile del Procedimento

Dott. Franco Copparo




**U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo**

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta 3 Macerata.

Il Direttore U.O.C.

Dott. Franco Copparo



- ALLEGATI -

Nessun allegato



REGIONE MARCHE

Numero 1423/AV3

Data 12/12/2014

**DETERMINA N. 1423/AV3 DEL 12/12/2014**  
**Tutela Legale Dr. Angelo Carfagna. Provvedimenti.**

**PUBBLICAZIONE:**

dal 12/12/2014 al 26/12/2014

**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 12/12/2014
- La Determina è esecutiva il \_\_\_\_\_ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI  NO

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Stefania Scarponi

12/12/2014

Collegio Sindacale: inviata con nota del 12-12-2014

Atto soggetto al controllo della Regione: SI  NO

Inviato con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_